

Caducazione della confisca di prevenzione per tardività e rinnovabilità della misura. Nota a Cass., Sez. II Pen., 3 aprile 2026, ud. 19 marzo 2026, n. 12671

Lapse of preventive confiscation and the possibility of re-imposing the measure. Note on Criminal Cassation, Section II, 19 March 2026, No. 12671

di Andrea Fortunato

Abstract [ITA]: La nota analizza una pronuncia della Corte di cassazione in materia di rinnovabilità della misura di prevenzione patrimoniale a seguito della decorrenza del termine di cui all'art. 27, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011. Nella sentenza oggetto di commento la suprema Corte ha ribadito una serie di principi in materia di confisca di prevenzione, compiendo delle valutazioni ermeneutiche sulla natura endoprocedimentale del vizio riconducibile all'inefficacia della misura. La decisione della Corte si mostra interessante per la ricostruzione compiuta in punto di compatibilità dell'istituto con il dettato costituzionale e la normativa eurounitaria.

Abstract [ENG]: *This note analyses a ruling by the Court of Cassation concerning the renewability of preventive confiscation following the expiry of the time limit referred to in Article 27(6) of Legislative Decree 159/2011. In the judgment under discussion, the Supreme Court reaffirmed a series of principles relating to preventive confiscation, carrying out interpretative assessments on the renewability of the measure in the event of a procedural defect. The Court's decision is of particular interest for its analysis of the compatibility of the institution with constitutional principles and EU law.*

Parole chiave: Confisca di prevenzione – termini perentori – rinnovabilità

Keywords: *Preventive confiscation – maximum terms – renewability*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La vicenda *sub iudice*. – 3. La decisione della suprema Corte. – 4. Riflessioni conclusive.

1. Premessa.

Nella pronuncia oggetto di commento la suprema Corte è tornata ad affrontare la problematica afferente alla possibilità di instaurare una nuova procedura di sequestro e confisca di prevenzione a seguito della decorrenza del termine fissato dall'art. 27, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. "Codice antimafia").

La previsione di termini perentori trova espressione nel combinato disposto degli artt. 24, comma 2, e 27, comma 6, del Codice antimafia, che delimitano la durata massima in un anno e sei mesi del termine – prorogabile di ulteriori sei mesi in caso di indagini particolarmente complesse – entro il quale nel giudizio di secondo grado il Collegio è chiamato a pronunciarsi sul gravame, pena la perdita di efficacia del provvedimento di confisca¹.

¹ Con riguardo all'impugnazione del provvedimento che dispone la confisca l'art. 27, comma 6, effettua un espresso rimando all'art. 24, comma 2, che – in relazione al sequestro – prevede la possibilità di prorogare il termine di ulteriori sei mesi: «in caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. Si applica l'articolo 24, comma 2». Sul punto va precisato come la previsione di termini perentori fosse già contenuta nell'art. 2-ter della l. 31 maggio 1965, n. 575 che fissava in un anno il termine

Invero, le disposizioni sopracitate fungono da barriera all'applicazione *sine die* di misure di prevenzione patrimoniali che non abbiano ancora acquisito il carattere della stabilità, in maniera simile a quanto accade con i termini massimi di durata delle misure cautelari. La *ratio* dei termini è, dunque, da ricondurre alla necessità di fissare *ex ante* una durata ragionevole del procedimento di prevenzione al fine di evitare la protrazione ingiustificata della lesione del diritto patrimoniale.

Data la chiarezza normativa sul punto, la questione più dibattuta ha riguardato la possibilità di applicare nuovamente la misura di prevenzione patrimoniale a seguito della caducazione per il decorso dei termini *ex art. 27* comma 6. Le perplessità interpretative attengono alla natura del vizio ed alla sua effettiva portata, dalla cui delimitazione dipenderà l'ampiezza operativa del combinato disposto sopra richiamato.

Sotto questo profilo va preliminarmente rilevato come la giurisprudenza di legittimità si sia pronunciata a più riprese sul punto, andando a consolidare un orientamento che valorizza la sussistenza dei presupposti applicativi sostanziali della misura di prevenzione patrimoniale. Nondimeno, considerato l'alto valore dei diritti costituzionali in rilievo, le decisioni in materia non hanno mancato di confrontarsi con le possibili interferenze tra la disciplina di prevenzione e la Costituzione, avendo, peraltro, particolare riguardo nel compiere degli *excursus* sulla compatibilità del dettato normativo del Codice antimafia con i principi contenuti nelle fonti sovranazionali.

La sentenza oggetto di commento è sembrata porsi nel solco dei noti precedenti giurisprudenziali richiamati in motivazione ed ha provveduto a ribadire alcuni importanti punti fermi in materia di rinnovazione del provvedimento ablativo caducato.

2. La vicenda *sub iudice*.

La Corte di appello di Palermo aveva confermato il decreto del Tribunale di Palermo che aveva parzialmente accolto la richiesta di applicazione della misura di prevenzione della confisca dei beni intestati o comunque riconducibili al proposto, previo sequestro degli stessi in via di urgenza. La richiesta era stata formulata a seguito della sentenza resa in data 3 febbraio 2023 dalla Corte di cassazione, che aveva annullato senza rinvio un decreto della Corte di appello di Palermo del 18 febbraio 2022, confermativo della misura di prevenzione reale nei confronti del proposto, a seguito dell'accertato decorso del termine massimo previsto dall'*art. 27*, comma 6, d.lgs. n. 159/2011 e della conseguente sopravvenuta inefficacia della confisca.

Avverso il decreto, allora, avevano spiegato ricorso per cassazione il proposto e l'interveniente, adducendo entrambi l'illegittimità dell'applicazione reiterata della misura di prevenzione patrimoniale in quanto basata su di un'erronea interpretazione dell'*art. 27*, comma 6, del citato Codice antimafia, che si sarebbe posta in contrasto con gli artt. 3, 41, 42, 111, 117 Cost. nonché con l'*art. 6* prot. Add. 1 CEDU e la Direttiva 2014/42/UE in tema di congelamento e confisca dei beni, circostanza che avrebbe comportato la necessità di un rinvio pregiudiziale *ex art. 267* TFUE per la

massimo per l'emanazione del provvedimento. Per una disamina critica appena successiva al d.lgs. n. 159/2011 vd. P. GRILLO, *Durata massima del sequestro di prevenzione e provvedimento di confisca dopo il d.lgs. n. 159 del 2011*, in www.diritto penale contemporaneo.it, 2 aprile 2012, che osserva come «il termine di durata del sequestro non è un istituto nuovo; era stato previsto anche dal legislatore del 1982, che, introducendo nel corpo della legge n. 575 del 1965 l'*art. 2-ter*, aveva disposto: “nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, ma non oltre un anno dalla data dell'avvenuto sequestro”. Ai fini dell'interpretazione della nuova norma, ci basta ricordare che la giurisprudenza aveva relegato l'operatività di tale termine ad una ipotesi del tutto marginale: quella del sequestro eseguito successivamente all'applicazione di misura di prevenzione personale [...]. Adesso l'*art. 24*, comma 2, del nuovo T.U. in materia di criminalità mafiosa ripropone negli stessi termini la formulazione della norma [...]. La principale differenza sta nel fatto che, mentre nel precedente sistema la decadenza operava in ipotesi marginale, adesso la norma estende l'efficacia preclusiva a tutte le ipotesi di sequestro, e quindi, anche a quelle - più frequenti - di contestuale proposta di applicazione di misura personale e patrimoniale».

verifica della compatibilità degli artt. 20 e 27 comma 6 del d.lgs. n. 159/2011 con la normativa eurounitaria. Inoltre i ricorrenti avevano contestato l'assenza di motivazione con riguardo al rigetto della richiesta di revoca ex art. 24 d.lgs. n. 159/2011 unitamente ad un'errata valutazione sul calcolo degli importi effettivamente da restituire a seguito dell'incremento di valore di alcuni beni oggetto del provvedimento.

3. La decisione della suprema Corte.

La Corte, nel rigettare integralmente i ricorsi, ha confermato la rinnovabilità della misura di prevenzione a seguito della declaratoria d'inefficacia successiva al decorso del termine ex art. 27 comma 6, escludendo il contrasto della normativa di riferimento con l'impianto costituzionale e le disposizioni comunitarie.

In primo luogo è stato ripercorso il formante giurisprudenziale consolidatosi negli anni, che ha sancito la natura endoprocedimentale del vizio relativo all'inosservanza del termine previsto dall'art. 27 comma 6, da cui non discenderebbe, pertanto, alcuna preclusione alla rinnovabilità della misura di prevenzione patrimoniale in questione².

Basandosi su tale granitico orientamento ed entrando nel dettaglio rispetto alla doglianza addotta dalle difese la Corte ha affermato che «una volta caducato il provvedimento ablativo per omesso rispetto del termine perentorio previsto, non è dato ravvisare alcuna preclusione processuale, né alcun impedimento di natura sostanziale, alla sua rinnovazione all'esito di una nuova e diversa procedura applicativa in ragione della natura endoprocedimentale dell'inefficacia, destinata a spiegare effetti invalidanti esclusivamente nell'ambito del procedimento in cui si è manifestato il superamento dei termini e non di quello eventualmente avviato *ex novo*, e della permanenza dei presupposti sostanziali della misura concernenti la qualifica soggettiva del proposto e il giudizio di sproporzione, non travolti dalla sanzione processuale dell'inefficacia del titolo».

La questione affrontata ha posto le basi per delle riflessioni rilevanti sotto un ulteriore profilo, attinente al principio di intangibilità della decisione in sede di prevenzione, sul cui punto si è richiamato in motivazione un passo della sentenza delle Sezioni Unite "Madonia"³, che aveva sancito l'inapplicabilità di detto principio: «la corretta conclusione che si trae in materia di prevenzione è l'inapplicabilità del principio dell'intangibilità della decisione, in quanto non può verificarsi una situazione di "cosa giudicata" in senso proprio. Sulla base di nuovi elementi di pericolosità ben può instaurarsi un nuovo, diverso procedimento di prevenzione, con conseguenti sequestro e confisca dei beni dell'indiziato, alla stregua di una nuova considerazione della situazione fattuale sotto entrambi i profili, personale e patrimoniale. Se, dunque, è legittima l'applicazione di una misura di prevenzione dopo un'altra misura applicata in precedenza i cui effetti si siano comunque esauriti, a maggior ragione può affermarsi che nessuna preclusione può verificarsi quando, come nel caso in esame, la decisione sia stata annullata solo per vizio formale, senza che residui un contenuto di merito»⁴.

² Cfr. Cass., Sez. VI, 26 giugno 2019 n. 41735; nello stesso senso, Cass., Sez. VI, 1 aprile 2025, n. 18757; Cass., Sez. VI, 26 marzo 2024, n. 17445; Cass., Sez. VI, 11 aprile 2019, n. 30752; Cass., Sez. I, 28 gennaio 2021, n. 17803.

³ Cass., Sez. Un., n. 36 del 13 dicembre 2000, dep. 2001. Nello stesso senso vd. Cass., Sez. I, 21 settembre 2006, n. 330077. Sul punto deve, poi, esser richiamato l'assunto contenuto in Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2009, n. 600. "Galdieri", secondo cui «il principio del *ne bis in idem* è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera "*rebus sic stantibus*" e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione di una nuova o più grave misura ove si acquisiscano ulteriori elementi, precedenti o successivi al giudicato, ma non valutati, che comportino un giudizio di maggiore gravità della pericolosità stessa e di inadeguatezza delle misure precedentemente adottate».

⁴ Per una riflessione sul giudicato di prevenzione e la sua natura vd. l'opera interamente dedicata al tema di D. ALBANESE, *Cosa giudicata e confisca di prevenzione*, Milano, 2024. In argomento, sui limiti operativi del giudicato in sede di prevenzione vd. anche S. SEGALINA, *Il principio del ne bis in idem nel procedimento di prevenzione*, in

Invero, la natura cedevole del giudizio di prevenzione così come affermata dalle Sezioni Unite “Madonia” risulta essere stata poi parzialmente smussata dal recente intervento delle Sezioni Unite “Fiorentino”⁵, che ne ha circoscritto il perimetro alle misure di prevenzione personali, riconoscendo come il combinato disposto degli art. 11 e 28 del d.lgs. 150/2011 risponda alle necessità di conferire al provvedimento ablatorio il connotato della stabilità.

Nella pronuncia oggetto di commento la Corte effettua un espresso riferimento al rimedio della revocazione, il quale rimanda a norma del dettato dell’art. 28 comma 1 al difetto dei presupposti sostanziali per l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, lasciando, dunque, escluse le situazioni relative a meri vizi endoprocedimentali. Per converso, dal contenuto della decisione in parola si ricava la sfera di operatività dell’inefficacia, considerato che quest’ultima produrrà effetti invalidanti nei confronti del provvedimento ablativo senza tuttavia intaccare la sussistenza dei presupposti applicativi alla base della misura di prevenzione patrimoniale. La sanzione prevista dall’art. 27 non interferisce in alcun modo con la decisione di merito che di fatto non risulta inficiata nel suo nucleo fondamentale dalla decorrenza del termine.

Facendo proprio il compendio giurisprudenziale citato in motivazione, la Corte ha rimarcato la natura processuale della declaratoria di inefficacia, osservando inoltre come «la *restitutio in integrum* che consegue alla declaratoria di inefficacia (che per espressa previsione normativa può avvenire anche per equivalente ai sensi dell’art. 46) attinge l’esito proprio della sanzione senza, tuttavia, elidere l’interesse dello Stato alla eliminazione dal circuito economico-finanziario di beni di già accertata provenienza illecita, sopportando il rischio che nelle more se ne realizzi la sottrazione o la dispersione».

Al termine della digressione riguardante le caratteristiche intrinseche dell’art. 27, la decisione in commento non ha poi lesinato di concentrarsi su di una serie di aspetti riguardanti la compatibilità dell’attuale impianto della confisca di prevenzione con i principi costituzionali e la normativa eurolunitaria, su cui avevano incentrato le loro doglianze i difensori.

Nelle sue premesse, la Corte ha ripercorso le tappe giurisprudenziali fondamentali relative alla qualificazione sistemica della confisca di prevenzione, a cui è da attribuirsi com’è noto una funzione ripristinatoria, richiamando sul punto i passi più significativi contenuti nella varie sentenze a Sezioni

www.archiviopenale.it, 20 dicembre 2016; C. MIUCCI, *Profili di problematicità del procedimento di prevenzione in materia di mafia*, in *Dir. Pen. Cont. Riv. Trim.*, 2013, 1, 199.

⁵ Cass., Sez. Un., del 16 dicembre 2021 (dep. 31 gennaio 2022), n. 3513, ove si è osservato come «l’emancipazione della confisca di prevenzione dal regime preclusivo “debole” è stata messa in luce da Sezioni Unite “Spinelli”, lì dove ha rimarcato la sua “connaturata vocazione alla definitività, nel senso dell’irreversibile mutamento del regime giuridico della cosa per effetto della sua forzata acquisizione al patrimonio dello Stato, con conseguente spoliazione del soggetto inciso”. In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che la fisiologica revocabilità delle misure di prevenzione personale, soggette al principio *rebus sic stantibus*, in quanto ancorate alla perdurante verifica dell’attualità della pericolosità, e regolate (già dall’art. 7 della l. n. 1423 del 1956 e oggi) dall’art. 11, d.lgs. n. 159 del 2011 non può estendersi alla misura di prevenzione della confisca, che comporta la definitiva ablazione del patrimonio frutto di accumulazione di proventi illeciti e può essere revocata solo per il tramite della revocazione ex art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011. Disposizione, quest’ultima, che ha introdotto uno specifico gravame straordinario riservato ai soli provvedimenti applicativi della confisca di prevenzione, con la “finalità di svincolare tale istituto dalla sfera di operatività di quello della revoca dei provvedimenti applicativi delle misure di prevenzione personali, misure qualificate da maggiore instabilità del giudicato (essendo, sotto questo profilo, parificabili alle misure cautelari personali regolate dal codice di rito)” e di “assicurare al provvedimento reale ablatorio un connotato di maggiore definitività e irreversibilità, dunque di maggiore stabilità”». Sul punto vd. D. ALBANESE, *Gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019 sui provvedimenti definitivi: le Sezioni unite ammettono la revocazione delle confische disposte per la fattispecie di pericolosità “generica” dichiarata costituzionalmente illegittima e ne individuano il fondamento nell’art. 28, co. 2, d.lgs. 159/2011*, in www.sistemapenale.it, 2 febbraio 2022.

Unite, della Corte Costituzionale nonché della CEDU⁶.

L'ampio corredo giurisprudenziale menzionato in motivazione racchiude in parte l'esegesi legata alla compatibilità dell'istituto con i principi costituzionali e la normativa eurolunitaria, venendo sul punto ribaditi i limiti tracciati da Corte Cost. n. 24/2019, secondo cui il sequestro e la confisca di prevenzione sono in grado di incidere profondamente sui diritti di proprietà e di iniziativa economica, motivo per il quale dette misure soggiacciono alle «garanzie cui la Costituzione e la stessa CEDU subordinano la legittimità di qualsiasi restrizione ai diritti in questione, tra cui – segnatamente a) la sua previsione attraverso una legge (artt. 41 e 42 Cost.) che possa consentire ai propri destinatari, in conformità alla costante giurisprudenza della Corte EDU sui requisiti di qualità della “base legale” della restrizione, di prevedere la futura possibile applicazione di tali misure (art. 1 Prot. addiz. CEDU); b) l'essere la restrizione “necessaria” rispetto ai legittimi obiettivi perseguiti (art. 1 Prot. addiz. CEDU), e pertanto proporzionata rispetto a tali obiettivi, ciò che rappresenta un requisito di sistema anche nell'ordinamento costituzionale italiano per ogni misura della pubblica autorità che incide sui diritti dell'individuo, alla luce dell'art. 3 Cost.; nonché c) la necessità che la sua applicazione sia disposta in esito a un procedimento che – pur non dovendo necessariamente conformarsi ai principi che la Costituzione e il diritto convenzionale dettano specificamente per il processo penale – deve tuttavia rispettare i canoni generali di ogni “giusto” processo garantito dalla legge (artt. 111, primo, secondo e sesto comma, Cost., e 6 CEDU, nel suo “*volet civil*”), assicurando in particolare la piena tutela al diritto di difesa (art. 24 Cost.) di colui nei cui confronti la misura sia richiesta».

A partire da queste doverose considerazioni preliminari, oggetto di scrutinio è stata la questione di legittimità costituzionale sollevata dai difensori di entrambi i ricorrenti, esaminata dal punto di vista della sua fondatezza rispetto al caso in esame.

Nello specifico si era lamentato che per effetto dell'interpretazione favorevole alla rinnovabilità della confisca di prevenzione una volta decorso il termine ex art. 27 comma 6 si sarebbe verificata una protrazione ingiusta del procedimento, da cui sarebbe derivata una violazione dell'art. 111 Cost. nonché degli artt. 41, 42 Cost. e degli artt. 6 par. 1 e 1 par. 1 del Prot. Add. Cedu in ragione della compressione dei diritti di proprietà e di iniziativa economica.

La Corte ha decretato la manifesta infondatezza della questione, basando anche in questo caso le sue argomentazioni su di un robusto compendio giurisprudenziale invero già richiamato in precedenza, allorché si erano sviluppate delle riflessioni attinenti alla natura della confisca di prevenzione.

Analizzando il primo profilo riguardante il giusto processo, la Corte osserva come nel caso di specie non sia in realtà ravvisabile alcuna violazione del suddetto principio, data l'esistenza di uno

⁶ Sul punto è citata in motivazione Cass., Sez. Un., n. 4880 del 26 giugno 2014, dep. Il 2 febbraio 2015, “Spinelli” (con note di F. MAZZACUVA, *Le Sezioni Unite sulla natura della confisca di prevenzione: un'altra occasione persa per un chiarimento sulle reali finalità della misura*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 4 luglio 2015; G. CIVELLO, *La sentenza “Spinelli” sulla confisca di prevenzione: resiste l'assimilazione alle misure di sicurezza, ai fini della retroattività della nuova disciplina normativa*, in www.archiviopenale.it, 20 aprile 2015); Corte Cost. n. 24 del 27 febbraio 2019 (con note di S. FINOCCHIARO, *Due pronunce della Corte costituzionale in tema di principio di legalità e misure di prevenzione a seguito della sentenza de Tommaso della Corte EDU*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 4 marzo 2019; A. DE LIA, *Misure di prevenzione e pericolosità generica: morte e trasfigurazione di un microsistema. brevi note a margine della sentenza della corte costituzionale n. 24/2019*, in www.lalegislazionepenale.eu, 15 luglio 2019); Corte EDU, 21 giugno 2025, *Garofalo c. Italia* (con note di S. FINOCCHIARO, *Garofalo e altri c. Italia: la Corte EDU afferma la legittimità della confisca di prevenzione e ne riconosce, per la prima volta, la natura ripristinatoria*, in *Sist. Pen.*, 2025, 2, 157 ss.; E. DAVÌ, *Corte EDU “Garofalo e altri c. Italia”: la metamorfosi della confisca senza condanna italiana, da misura di prevenzione a misura ripristinatoria*, in *Proc. Pen. Giust.*, 2025, 5, 1134 ss.); Corte EDU, 12 maggio 2025, *Gogitidze c. Georgia* (con nota di S. ZIRULIA – P. CONCOLINO, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 25 luglio 2015).

specifico rimedio approntato dal legislatore tramite la l. 89/2001⁷: «il legislatore con la l. 89 del 2001 ha delineato “una disciplina legale dei termini entro cui il giudizio deve reputarsi rispettoso del principio della ragionevole durata del processo, enunciato dall’art. 111, secondo comma, Cost. e dall’art. 6, paragrafo 1, della CEDU” (Corte Cost. n. 36/2016), apprestando un rimedio indennitario che concerne non solo il profilo del danno morale ma anche del pregiudizio patrimoniale ove ne sia data prova secondo i canoni propri del processo civile (Cass., Sez. II Civ., 15 maggio 2018, n. 11829; Cass., Sez. VI Civ., 24 settembre 2021, n. 25960). Si tratta di rimedio esperibile anche in corso di causa quando risulti spirato il termine di ragionevole durata previsto dalla l. 89, come stabilito dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 88/2018».

La situazione patologica richiamata dai ricorrenti non è, dunque, riferibile alla carenza del dettato normativo del codice antimafia ed alla sua presunta incompatibilità costituzionale poiché essa attiene tutt’al più ad inefficienze strutturali del sistema che non possono costituire l’unico elemento dell’incidente di costituzionalità.

A guisa di ciò, la questione sollevata con riguardo alla violazione dell’art. 111 Cost. risulta manifestamente infondata ed essendo le ulteriori violazioni costituzionali lamentate strettamente collegate a tale profilo anche le relative questioni devono ritenersi infondate, non poggiando su rilievi differenti. Ad opinione della Corte il perno delle doglianze difensive è privo di una base argomentativa idonea, non potendo rintracciarsi alcun profilo sostanziale direttamente ricollegabile alla vicenda, che rimanda, invece, *sic et simpliciter* a problematiche di natura processuale.

In merito alla supposta violazione degli artt. 41 e 42 Cost. si è, inoltre, provveduto a richiamare un passo delle Sezioni Unite “Spinelli” citato a sua volta nella sentenza Corte cost. n. 24/2019, al fine di escludere che la compressione della proprietà privata possa avere rilievo nelle ipotesi di beni acquisiti illegittimamente «la funzione sociale della proprietà privata possa essere assolta solo all’indeclinabile condizione che il suo acquisto sia conforme alle regole dell’ordinamento giuridico. Non può, dunque, ritenersi compatibile con quella funzione l’acquisizione di beni *contra legem*, sicché nei confronti dell’ordinamento statuale non è mai opponibile un acquisto inficiato da illecite modalità». Valorizzando tale precedente giurisprudenziale, appare evidente come l’ablazione – anche nelle ipotesi di reiterazione della misura di prevenzione – costituisca non già una lesione del diritto di proprietà, bensì una naturale conseguenza dell’illecita acquisizione dei beni oggetto del provvedimento.

Ulteriori rilievi vengono, poi, compiuti dalla Corte in relazione alla supposta incompatibilità tra l’art. 27 comma 6 e l’art. 8 comma 5 della Direttiva 2014/42/UE⁸, che impone la restituzione dei beni

⁷ Per una trattazione approfondita dell’argomento sotto il profilo del processo penale si rimanda a K. LA REGINA, *Legge Pinto: il sacrificio dell’equa riparaione sull’altare della spesa pubblica*, in www.lalegislazionepenale.eu, 30 gennaio 2017; F. VITALE, *La legge “Pinto”: profili critici tra diritto intertemporale e disciplina a regime dopo la l. n. 134 del 2012*, in *Proc. Pen. Giust.*, 2016, 1, 128 ss.

⁸ In argomento vd. A.M. MAUGERI, *La Direttiva 2014/42/UE relativa alla confisca degli strumenti e dei proventi da reato nell’Unione europea tra garanzie ed efficienza: un “work in progress”*, in *Dir. Pen. Cont. Riv. Trim.*, 2015, 1, 329 che in merito alle garanzie dell’art. 8 comma 5 della Direttiva osserva: «si tratta di un’importante previsione in termini di garanzie che esprime una ragionevole opzione di politica criminale consentendo di “bilanciare correttamente l’esigenza, sottesa ai provvedimenti di congelamento, di garantire l’effettività della confisca e l’esigenza di garantire i diritti dei titolari dei beni di esercitare il loro diritto di proprietà convenzionalmente riconosciuto (art. 1 del I Protocollo CEDU) e, laddove si tratti di beni aziendali, di esercitare la loro libertà di iniziativa economica; il congelamento dei beni comunque comporta un notevole sacrificio economico e, talora, finisce per compromettere la capacità e la tenuta economica di un’azienda, a parte la considerazione che anche la gestione dei beni comporta dei costi per lo Stato”. Il problema che rimane è che al di là delle affermazioni di principio le indagini patrimoniali sono spesso complesse e lente e i tempi dei procedimenti piuttosto lunghi, con la conseguenza che un prolungato congelamento rischia di compromettere la tenuta economica di aziende, che poi magari non saranno sottoposte a confisca all’esito del procedimento»; vd. anche ID., *La Direttiva 2014/42/UE come strumento di armonizzazione della disciplina della confisca nel diritto comparato*, in

successivamente non confiscati, considerato i difensori su tale base argomentativa avevano sollecitato il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea ex art. 267 TFUE.

La richiesta di rinvio pregiudiziale viene ritenuta inammissibile poiché in tal modo si snaturerebbe la funzione stessa dello strumento previsto dall'art. 267 TFUE che, precisa la Corte « Ha la funzione di verificare la legittimità di una legge nazionale o di un atto amministrativo o di una prassi amministrativa rispetto al diritto dell'Unione Europea e non è, invece, finalizzato a ottenere un parere su questioni generali od ipotetiche, essendo deputato a risolvere una controversia effettiva ed attuale, fondata sulla rilevanza della questione pregiudiziale. Ne consegue che se la normativa interna sia pienamente rispettosa dei diritti fondamentali della persona, quali risultanti dalla evoluzione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo e recepiti dal Trattato sull'Unione Europea, il giudice, effettuato tale confronto, non è obbligato a disporre il rinvio solo perché proveniente da istanza di parte (Cass, Sez. III Civ., 21 giugno 2011, n. 13603)».

Nel caso di specie la decisione pregiudiziale non appare necessaria così come richiesto dal dettato dell'art. 267 TFUE, proprio perché non si ravvisa tra la controversia pendente di fronte al giudice nazionale e la norma comunitaria un collegamento tale da far ritenere l'interpretazione della disposizione europea oggettivamente necessaria per il giudice del rinvio⁹.

Sul punto la Corte, tornando sulla natura della confisca di prevenzione ha ricordato il perimetro di applicabilità della Direttiva, osservando che «l'ambito della Direttiva rende evidente la non pertinenza della stessa rispetto al diverso istituto della confisca di prevenzione, di cui la giurisprudenza anche sovranazionale nega la natura sanzionatoria in favore della funzione ripristinatoria e preventiva. Questa Corte, inoltre, ha già in altre occasioni precisato che la confisca di prevenzione, di cui all'art. 3-*quinquies* della l. 31 maggio 1965, n. 575, laddove consente di sottrarre alla disponibilità del proposto e dei terzi beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, non si pone in contrasto con la Direttiva 2014/42/CE del 3 aprile 2014, che, al fine di armonizzare le legislazioni nazionali, ha introdotto soltanto una disciplina minima della confisca, riconoscendo ai singoli Stati membri la possibilità di prevedere strumenti più estesi ed incisivi sul fronte del contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata».

Con l'argomentazione in parola si è dunque provveduto a negare in radice un potenziale contrasto tra l'art. 27 comma 6 del Codice e l'art. 8 comma 5 della Direttiva 2014/42 UE in quanto sono stati ritenuti insussistenti non solo i presupposti per un rinvio pregiudiziale ma anche profili di interferenza tra le previsioni interne e comunitarie, data la natura non sanzionatoria della confisca di prevenzione che quindi non rientrerebbe neppure nell'ambito di riferimento della Direttiva.

In *ultima facie*, la Corte si è concentrata sulle doglianze difensive relative agli importi di cui si chiedeva la restituzione, ricordando preliminarmente che in seno allo scrutinio di legittimità in materia di prevenzione il ricorso per cassazione deve considerarsi limitato alle violazioni di legge¹⁰,

www.lalegislationepenale.eu, 15 luglio 2021; A. MARANDOLA, *Congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea: la "nuova" Direttiva 2014/42/UE*, in www.archiviopenale.it, 1 maggio 2016.

⁹ Sul punto, citata in motivazione, CGUE 10 dicembre 2020, C-220-20.

¹⁰ In argomento v. F. NICOLICCHIA, *I limiti al controllo in Cassazione dei provvedimenti in tema di prevenzione patrimoniale: profili di precarietà costituzionale*, in www.archiviopenale.it, 9 novembre 2021, 8 che rileva un *vulnus* in tale limitazione: «del resto, è difficile non convenire con l'assunto di chi denuncia che il filtro della violazione di legge, almeno così come riduttivamente inteso in giurisprudenza», «indebolisce, fin quasi ad eliminarla, l'effettività del controllo della congruenza logica del giudizio di tipo prettamente indiziario su fattispecie di pericolosità dotate di scarsa determinatezza, contribuendo così a rendere concreto il pericolo di un intervento giurisdizionale meramente apparente. In quest'ottica l'assenza di controlli sufficientemente approfonditi sulla tenuta logica della motivazione – alla quale è affidato il cruciale compito di assicurare l'effettività della tutela dei diritti fondamentali – si salda in un tutt'uno con gli evanescenti presupposti posti a fondamento delle misure di prevenzione patrimoniali e con l'inversione dell'onere della prova che caratterizza il regime della confisca ex art. 24 del d.lgs. 159/2011, portando così a coerente compimento il disegno di un indebolimento "a tutto campo" delle *chances* difensive che appare davvero difficilmente conciliabile con il

essendo «esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), c.p.p., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. Un., n. 33451 del 29 maggio 2014, "Repaci"; sulla nozione di violazione di legge anche Sez. Un., n. 25932 del 29 maggio 2008, "Ivanov")».

Nello specifico non viene rilevata alcuna carenza motivazionale, considerato che il Collegio aveva puntualmente esaminato la doglianza proposta dalle difese fornendo peraltro un'ampia motivazione a sostegno della decisione contraria alle pretese difensive, dando conto in termini analitici delle questioni sollevate dai difensori e fornendo un'accurata descrizione dei criteri adottati nonché delle ragioni del rigetto. Inoltre la Corte, in ossequio ai principi che regolano il giudizio di legittimità precisa che «i ricorrenti, lungi dal contestare i presupposti dell'ablazione e l'oggetto, lamentano asserite incongruenze e inadeguatezze del percorso tecnico, sostenuto da un'elaborazione peritale maturata in contraddittorio, che ha condotto alla quantificazione delle risorse illecite confiscate ovvero profili non utilmente scrutinabili in questa sede». Si pone, dunque, in evidenza, come già avvenuto in altri passi della motivazione, che ad essere contestata dai ricorrenti non è l'assenza dei presupposti applicativi della misura di prevenzione bensì la presunta irregolarità inerente a profili tecnici che non può essere oggetto di esame da parte del supremo Consesso.

4. Riflessioni conclusive.

Nelle pieghe delle articolate motivazioni rese in sentenza è possibile ripercorrere le molteplici questioni da tempo dibattute in merito alla confisca di prevenzione, relative non solo alla rinnovabilità della misura – aspetto centrale nel caso di specie – ma anche – e soprattutto – alla sua funzione¹¹. Non vengono infatti tralasciati i profili relativi ai contrasti più rilevanti sorti in sede nazionale ed europea in merito ai caratteri fondamentali dell'istituto ed alla *ratio* ad esso sottesa.

contenuto dell'art. 24 Cost. Il quadro in esame stride inoltre con alcuni dei principi basilari in tema di giusto processo dettati dall'art. 111 Cost.». Più in generale v. anche G. SILVESTRI, *Misure di prevenzione e metamorfosi del ricorso per cassazione*, in *Foro It.*, 2011, II, 202 ss.; C. VALENTINI, *Motivazione della pronuncia e controlli sul giudizio per le misure di prevenzione*, Padova, 2008, 10 ss.

¹¹ Sull'argomento la bibliografia è sconfinata, senza pretesa di esaustività si rimanda ad alcune delle opere monografiche e contributi dedicati alla confisca di prevenzione del nuovo millennio. Cfr. A. MANGIONE, *Le misure di prevenzione patrimoniali tra dogmatica e politica criminale*, Padova, 2001, 144 ss.; M. PANZARASA, *Confisca senza condanna? Uno studio de lege lata e de iure condendo sui presupposti processuali dell'applicazione della confisca*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2010, 4, 1672 ss.; A. BALSAMO – V. CONTRAFFATTO – G. NICASTRO, *Le misure patrimoniali contro la criminalità organizzata*, Milano, 2010; E. NICOSIA, *La confisca, le confische. Funzioni politico-criminali e problemi ricostruttivo-applicativi*, Torino, 2012; G. FIANDACA, *Le misure patrimoniali nelle fonti internazionali ed europee e il sistema penale italiano*, in AA.VV., *Misure patrimoniali nel sistema penale: effettività e garanzie*, Milano, 2016, 11; F. MENDITTO, *Le misure di prevenzione e la confisca allargata (l. 17 ottobre 2017, n. 161)*, Milano, 2017; A.M. MAUGERI, *La legittimità della confisca di prevenzione come modello di "processo" al patrimonio tra tendenze espansive e sollecitazioni sovranazionali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 2, 559 ss.; F. VIGANÒ, *Riflessioni sullo statuto costituzionale e convenzionale della confisca "di prevenzione" nell'ordinamento italiano*, in AA.VV., *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, a cura di C.E. Paliero, F. Viganò, F. Basile e G.L. Gatta, II, Milano, 2018, 919 ss.; T. TRINCHERA, *Confisca senza punizione? Uno studio sullo statuto di garanzia della confisca delle ricchezze illecite*, Torino, 2020; M. DI LELLO FINUOLI, *La confisca ante delictum e il principio di proporzione*, Torino, 2021; S. FINOCCHIARO, *Confisca di prevenzione e civil forfeiture. Alla ricerca di un modello sostenibile di confisca senza condanna*, Milano, 2022; G. SPANGHER – A. MARANDOLA, *Commentario breve al codice antimafia ed alle altre procedure di prevenzione*, Milano, 2024, 156 ss.; F. BASILE- E. ZUFFADA, *Manuale delle misure di prevenzione*, Torino, 2026, 184 ss.

I ragionamenti compiuti dalla Corte si presentano coerenti con il panorama giurisprudenziale nazionale e sovranazionale consolidatosi negli ultimi decenni, avendo ribadito la compatibilità della confisca di prevenzione con il dettato costituzionale e la normativa comunitaria nonché la legittimità della rinnovabilità nelle ipotesi di decorrenza del termine ex art. 27 comma 6, avendo quest'ultimo la natura di vizio endoprocedimentale.

La decisione della Corte prende le mosse proprio dalle caratteristiche del rimedio in parola che, pur essendo previsto a tutela del soggetto destinatario del provvedimento, non intacca la sussistenza dei presupposti sostanziali per l'applicazione della misura. L'illegittimità di una confisca "rinnovata" a seguito della decorrenza del termine perentorio non può dunque essere ragionevolmente sostenuta poiché dalla caducazione del provvedimento originario per ragioni procedurali non deriva alcuna conseguenza pregiudizievole con riguardo ai presupposti sostanziali già accertati nel giudizio di prevenzione. Invero, avallando la tesi difensiva, si otterrebbe il paradossale effetto di bloccare in maniera del tutto ingiustificata – per un mero vizio formale – l'operatività dell'istituto e di vanificarne la funzione. Negare la rinnovabilità della misura di prevenzione in questione significherebbe aprire le porte ad un'inammissibile equiparazione tra presupposti sostanziali e formali, comportando peraltro il rischio di sterilizzare la confisca di prevenzione.

Sul punto va apprezzata la chiarezza del percorso argomentativo fatto proprio dalla pronuncia in commento che richiamando un ampio compendio giurisprudenziale ha riaffermato una serie di principi in materia di giudizio di prevenzione, affrontando anche le evoluzioni ermeneutiche compiute negli ultimi anni.

La nutrita ricostruzione compiuta dalla Corte permette di comprendere a fondo le ragioni poste alla base dell'orientamento cui la decisione aderisce, assumendo un ruolo dirimente l'analisi della questione riguardante la natura endoprocedimentale del vizio riconducibile all'art. 27 comma 6. che dunque esclude la possibilità di muovere delle censure costituzionali alla rinnovabilità della misura di prevenzione patrimoniale. Valorizzando tali principi si è provveduto a ribadire che il superamento del termine massimo per l'emissione del provvedimento di confisca costituisce una patologia processuale, non in grado di inficiare la compatibilità degli artt. 20 e 27 comma 6 con il dettato costituzionale e la normativa eurolunitaria, considerata peraltro l'esistenza di rimedi sul fronte interno in grado di fornire un ristoro adeguato nelle ipotesi di durata irragionevole del procedimento.